



COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

(Provincia di Chieti)

Largo Altobelli, 1 – 66038 – San Vito Chietino –

Tel. 0872 61911 – Fax 0872 619150

(C.F. 00094240694)

www.comune.sanvitochietino.ch.it – email: settore.tecnico@comune.sanvitochietino.ch.it



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA – 2014 – 0026738 del 11/08/2014

Prot. 0007556/VI-9-1

San Vito Chietino, 23.07.2014

OGGETTO Osservazioni alla “Integrazione allo studio di valutazione di impatto ambientale del Progetto di sviluppo e messa in produzione del giacimento di idrocarburi liquidi e gassosi denominato convenzionalmente “Ombrina Mare, contenente le informazioni utili allo svolgimento delle valutazioni necessarie per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi dell’art. 29-ter, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 152”
Art. 24 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006

Raccomandata A.R.

Pec. dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare
Via Cristoforo Colombo, n. 44
00147 ROMA

La società Medoilgas Italia S.p.A. ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 3 Aprile 2006 n. 152, una “*integrazione allo studio di valutazione di impatto ambientale del Progetto di sviluppo e messa in produzione del giacimento di idrocarburi liquidi e gassosi denominato convenzionalmente “Ombrina Mare”, contenente le informazioni utili allo svolgimento delle valutazioni necessarie per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-ter, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 152/06*”, depositando la relativa documentazione presso il Ministero e tutti gli Enti interessati e dandone avviso mediante pubblicazione in data 30 Maggio 2014.

La società Medoilgas ha, pertanto, dato esecuzione: i) a quanto richiesto dallo stesso Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con le note prot. n. 0015902 del 8 Luglio 2013 e prot. n. 0016085 del 9 Luglio 2013, che avevano disposto la integrazione della procedura VIA con la procedura AIA in considerazione “*della rilevanza del progetto di cui si tratta*”, della “*specificità del contesto ambientale e sociale interferito*” e della “*particolarità della collocazione dell’impianto nelle zone già sottoposte a divieto di attività*”; ii) alla sentenza del TAR Lazio – Roma n. 4123/20014 in data 16 Aprile 2014, la quale ha respinto il ricorso proposto dalla stessa Medoilgas avverso i succitati atti.

Il fascicolo di integrazione, presentato con lettera di accompagnamento e documento di consegna, è composto di 37 documenti: 4 sono istanze e certificazioni già presenti in VIA, mentre 30 (ossia 3 relazioni, 4 schede e 23 tavole con schemi grafici e disegni) costituiscono propriamente l’integrazione del fascicolo sottoposto a procedura AIA.

La documentazione integrativa depositata dalla società Medoilgas Italia non è, però, suscettibile di superare e sanare: i) né le preesistenti ragioni di superiore tutela ambientale e paesaggistica, le quali impediscono, in ogni caso, la realizzazione del progetto presentato dalla società Medoilgas Italia nella area de qua; ii) né le gravi ed acclerate carenze progettuali che



continuano a caratterizzare, inficiandolo irrimediabilmente, il progetto presentato dalla società Medoilgas Italia; iii) né le gravi criticità connesse alla realizzazione e gestione in sicurezza dell'impianto, da un lato, ed alla produzione di emissioni derivanti dal suo esercizio, dall'altro.

In particolare, al riguardo della esaminata documentazione integrativa presentata dalla società Medoilgas Italia, vanno formulate tre distinte tipologie di osservazioni:

- 1) un primo gruppo di osservazioni (dalla I alla III) concerne questioni le quali, in ogni caso, inibiscono il buon esito della procedura integrata VIA-AIA: o perché attengono a carenze progettuali le quali impediscono la integrazione delle valutazioni della procedura AIA, con le valutazioni e prescrizioni della procedura VIA, ovvero perché attengono a preesistenti ragioni di impedimento inerenti la superiore tutela ambientale e paesaggistica;
- 2) un secondo gruppo di osservazioni (dalla IV alla IX) attiene a carenze e criticità progettuali le quali, comunque, impediscono il compimento delle necessarie valutazioni specificamente attinenti alle questioni oggetto della AIA ed il buon esito delle relative valutazioni;
- 3) la osservazione X, infine, attiene alla riproposizione di questioni già formulate nelle precedenti osservazioni in sede VIA, le quali meritano di essere riproposte in questa sede, sia in considerazione della loro stretta attinenza con le valutazioni più squisitamente riconducibili alla AIA, sia perché esse non sono state in precedenza tenute nella dovuta considerazione.

Tutto ciò premesso, e formulando sin d'ora istanza alla Autorità competente per la convocazione, ai sensi dell'art. 29-quater del d.lgs. 3 Aprile 2006 n. 152, di apposita conferenza dei servizi, alla quale si chiede di poter partecipare in qualità di Ente direttamente interessato, si formulano le seguenti specifiche osservazioni.

*

I Osservazione.

A seguito dell'esame della documentazione progettuale da ultimo depositata dalla società Medoilgas Italia al fine della integrazione della procedura AIA con la VIA, si osserva che il fascicolo risultante si presenta ancora tanto gravemente incompleto da non consentire, ai termini della legge, l'avvio e soprattutto il positivo esito della procedura approvativa instaurata.

Al riguardo, va osservato che il progetto è dichiaratamente composto di 4 parti distinte: 1) la piattaforma di estrazione; 2) la struttura navale FPSO galleggiante di pre-raffinazione e deposito; 3) l'ancoraggio della stessa FPSO in mare; 4) le condotte di collegamento della piattaforma di estrazione con la terra ferma.

Come noto, tale progetto era stato rigettato sin dal parere n. 541 del 7 Ottobre 2010 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, sul presupposto che esso fosse *“da considerare preliminare e non definitivo o esecutivo”*.

E' un dato di fatto, non revocabile in dubbio, essendo dimostrato dallo stesso esito della procedura VIA “riavviata” nel 2012, che, quantomeno con riguardo a talune delle sue componenti principali, anche a seguito del “riavvio” della procedura tale progetto ha continuato ad avere carattere non definitivo.

In particolare, dallo stesso parere della Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale n. 1154 del 25 Gennaio 2013, risulta che la società Medoilgas Italia non ha presentato un progetto definitivo relativamente al sistema “di ancoraggio del FPSO” (cfr. il parere n. 1154 del 25 Gennaio 2013, pag. 22).

Dall'esame della documentazione integrativa da ultimo presentata dalla società Medoilgas Italia tale aspetto continua a non risultare trattato e sanato (neppure ai fini AIA), sicché il progetto continua ad avere carattere non definitivo.



Pagina 2 di 12



Tale gravissima carenza progettuale, in disparte ogni considerazione sulla completezza e legittimità delle valutazioni compiute in sede VIA su un progetto pacificamente non definitivo, rileva anche e soprattutto perché impedisce di compiere talune delle principali e più tipiche valutazioni della procedura AIA.

In effetti, tale carenza, non consente di determinare in alcun modo il centro delle emissioni dalla struttura navale FPSO: rendendo del tutto inattendibile il modello di diffusione delle emissioni atmosferiche e gli algoritmi simulativi applicati, coi connessi calcoli: in particolare, non è possibile stimare (e, quindi, tanto meno azzerare, come fa la MedoilGas) la quota di emissioni che impatterà sulla terraferma.

Il punto è che l'assoluta incertezza circa l'elemento del centro delle emissioni atmosferiche, ossia la struttura galleggiante di preraffinazione, unitamente alla conseguente possibilità di futuri cambiamenti al riguardo in fase progettuale ed esecutiva, rende del tutto aleatori i dati d'ingresso nel modello (come per es. le dominanti condizioni meteo-marine), nonché le aree geografiche coinvolte dalle emissioni dell'impianto di preraffinazione.

Pertanto, è del tutto inibita ogni seria valutazione delle emissioni atmosferiche dell'impianto di preraffinazione.

Quanto precede ha carattere assorbente.

D'altronde, a ben guardare, dei dati d'ingresso, utilizzati nel modello in progetto, non è data nessuna tracciabilità, né essi hanno alcun riferimento ad alcunché di ufficiale, sicché non sono verificabili in alcun modo. Data l'esiguità spaziale e temporale dei dati, tuttavia, tali conti, quando di quei dati si considerino le estrapolazioni statistiche (ossia la stima dei più ampi intervalli di variazione e dei tempi di ritorno), darebbero risultati tali da più che raddoppiare l'area di ricaduta degli inquinanti e da accrescerne - fuori norme - l'intensità. Infatti, la scheda D.1 "informazioni di tipo climatologico", per esempio, cita come fonte, praticamente unica, di dati la Dataset LAMA ARPA Emilia Romagna [si, proprio Emilia Romagna]: ma basta accedere a quei dati per rendersi conto che essi non sono né riferibili né applicabili al sito del progetto e che, inoltre, sono entrati nel modello con modifiche arbitrarie (che spiegherebbero le "stranezze" dei grafici prodotti in VIA) nonché, nel caso dei venti prevalenti, sostituiti da più acconci numeri - sempre estranei al sito - apparentemente provenienti dall'Ist. Idr. della MM.MM.

La nota, per esempio, alla scheda B.8.2 (pag 20/37) "fonti di emissione in atmosfera di tipo non convogliato", dice: « La stima è stata eseguita con un approccio basato sull'utilizzo di fattori di emissione medi per tipologia d'impianto tratti da letteratura. I valori qui utilizzati per le stime sono quelli indicati dall'API nel Compendium of green house gas Emissions methodologies for the Oil and Natural Gas Industry - fugitive emission estimation methods, 2009. La stima dei quantitativi di gas emesso si ottiene quindi partendo dal dato di produttività dell'impianto (espresso in volume di gas naturale prodotto) moltiplicato per il fattore di emissione tipico degli impianti off-shore per l'estrazione del gas». Ovvero, produttività a parte, **i dati e le stime non hanno alcun riferimento al concreto impianto da realizzare né alla proposta tecnologia da adottare.** Questo è tuttavia un esempio tipico dell'approccio, del tutto inammissibile, seguito dal proponente: tutte le schede rilevanti hanno note che dicono la stessa cosa, ossia che o per scarsa conoscenza e padronanza del progetto definitivo o per la sua assenza, la previsione del comportamento di ogni specifico impianto è basato su tutt'altro, completamente estraneo e neanche analogo a quanto si propone.

Infine, si osserva che non solo l'integrazione progettuale in esame non tiene conto, come avrebbe potuto e dovuto, delle prescrizioni della Commissione di valutazione tecnica di impatto ambientale, ma non presta alcuna considerazione ai dettami ineludibili del d.lgs. n 152 del 3.08.2007 e ss.mm.ii., relativamente ai parametri dell'arsenico, del mercurio, del cadmio, del nichel, degli idrocarburi policiclici aromatici... ed alle relative misure di monitoraggio.

In conclusione: risulta preclusa ogni valutazione circa le "fonti di emissione dell'impianto", "lo stato del sito di ubicazione dell'impianto", "il tipo e l'entità delle emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale" e la "identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente", prevista dall'art. 29-ter comma 1, lett. c), d) ed e) del d.lgs. n. 152/2006, nonché circa "le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente, nonché le attività di autocontrollo programmato", previste dall'art. 29-ter comma 1, lett. h) del d.lgs. n. 152/2006.

Pertanto, non potendosi – neppure all'esito di questa ennesima integrazione documentale in sede di procedura integrata VIA/AIA - definire il progetto presentato dalla società Medoilgas Italia definitivo ed, in ogni caso e conseguentemente, essendo irrimediabilmente precluse valutazioni tipiche e non procrastinabili della procedura AIA, si chiede il rigetto del progetto e della istanza di autorizzazione ambientale ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 29-ter del d.lgs. n. 152/2006.

II Osservazione.

Il progetto presentato dalla società Medoilgas Italia tuttora presenta una ulteriore insuperabile carenza progettuale, relativamente ad una delle (quattro) componenti principali del complesso impiantistico in questione.

Si tratta delle condotte di collegamento della piattaforma di estrazione con la terra ferma.

Anche tale aspetto, la cui incompletezza è già stata pacificamente accertata dalla Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale (cfr. il parere n. 1154 del 25 Gennaio 2013 cit., pag. 22), continua a rimanere del tutto "vago" anche sotto il profilo delle valutazioni tipicamente riconducibili alla procedura AIA.

In particolare, del gasdotto che convoglia il gas pliocenico dalla piattaforma a terra risultano forniti unicamente il diametro interno, la lunghezza approssimata (~ 17 km) e l'indicazione della testata lato terra. Di questa testata e del suo collegamento a terra il progetto non è stato depositato, né risulta fornita alcuna delucidazione circa le possibili interferenze, in termini ambientali e di sicurezza, con linee già impiantate nell'ambito della concessione BC 1 LF – Edison/Gas Plus., sotto il nome di SSM9 (S. Stefano Mare 9).

D'altronde, non può certo ritenersi che il succitato impianto "SSM9" - una piattaforma residua già al servizio di 7 pozzi (6 esauriti da anni e uno in rapidissimo esaurimento), collegata alla stazione a terra di raccolta e smistamento di Torino di Sangro – possa fungere da "stazione di arrivo" del progetto di Ombrina: i) poiché, in tal senso, non risulta alcuna richiesta o apertura di procedimenti approvativi [neanche nell'ambito BC1LF]; ii) poiché, non si potrebbe, comunque, (neppure) immaginare la possibilità di un approntamento e trasformazione di tale sistema di condotte a servizio del progetto della Medoilgas Italia, pena la compromissione di zone marine di altrettanto pregio di quella in questione; iii) poiché, in ogni caso, a quanto risulta, l'impianto "SSM9" e le sue "condotte" fanno parte di una concessione esaurita che, scadendo senza giustificazioni di ulteriori proroghe prima ancora che Ombrina sia impiantata (2015), dovrà essere, per legge, contestualmente e interamente rimossa.

Ma vi è di più.

La mancata progettazione definitiva dell'attracco della struttura navale FPSO, di cui alla osservazione precedente, è infatti accompagnata dalla mancata progettazione dei fasci tubieri (condotte sottomarine) di collegamento tra la piattaforma di estrazione e la stessa FPSO, nonché di ulteriori elementi impiantistici di collegamento (cavi, elettrodi) tra le due strutture.



Risulta, davvero, inspiegabile il motivo per cui – anche in sede di integrazione AIA - il fascicolo “Ombrina” abbia un così enorme vuoto di progettazione e di adempimenti procedurali relativamente a parti essenziali e distintamente costitutive del progetto.

Ne consegue che, in considerazione di quanto osservato nel presente punto ed in quello precedente, mancano all’atto due componenti (su quattro) dell’intero progetto impiantistico: ovvero, per la metà numerica delle installazioni si chiede autorizzazione senza averle ancora definitivamente progettate e senza neanche fornire un’idea certa su dove e come le si realizzerà.

In ogni caso, con particolare riguardo alle carenze progettuali di cui alla presente osservazione, va eccepito che esse, in parte qua, impediscono di identificare “l’impianto, il tipo e la portata delle sue attività” e lo “lo stato del sito di ubicazione dell’impianto”, nonché le stesse “fonti di emissione” e di impatto dell’impianto: risultando, quindi, irrimediabilmente precluse le valutazioni previste al riguardo delle “informazioni” di cui all’art. 29-ter comma 1, lett. a) c) e d) del d.lgs. n. 152/2006.

Ne consegue che, non potendosi – neppure all’esito di questa ennesima integrazione documentale della procedura integrata VIA/AIA - definire il progetto presentato dalla società Medoiligas Italia definitivo ed, in ogni caso e conseguentemente, essendo irrimediabilmente precluse valutazioni tipiche e non procrastinabili della procedura AIA, si chiede, anche per i motivi di cui alla presente osservazione, il rigetto del progetto e della istanza di autorizzazione ambientale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 29-ter del d.lgs. n. 152/2006.

III Osservazione.

Ultimo, ma non ultimo. Va posto in evidenza che:

- i) ai sensi del comma 17, primo periodo, dell’art 6 del d.lgs. n. 152/2006 “*Ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell’Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.*”;
- ii) come inequivocabilmente ritenuto dal TAR Lazio – Roma nella sentenza n. 4123/20014 in data 16 Aprile 2014, innanzi citata, l’area in questione risulta rientrare nella zona sottoposta al “vincolo”, tuttora vigente, introdotto dalla L.R. 14 Dicembre 1994 n. 93 (la quale “*individua i trabucchi e il loro intorno, compreso il tratto di mare che concorre a formare il «quadro d’insieme», quali “beni culturali primari”*”).

Sicché, in disparte le questioni precedenti, il progetto in questione insiste su un tratto di mare specificamente tutelato per legge regionale, e la sua realizzazione risulta, quindi, vietata ai sensi dell’art. 6 comma 17 del d.lgs. n. 152/2006.

Pertanto, in considerazione del fatto che la procedura integrata in questione non potrà comunque avere un esito favorevole per il proponente, si ritiene che, nel rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità ed economicità dell’azione amministrativa, il presente procedimento debba quanto prima concludersi con il rigetto della istanza di autorizzazione ambientale presentata dalla società Medoiligas Italia.





IV Osservazione.

Già in sede VIA era emersa la (ovvia) necessità che la progettazione e realizzazione dell'impianto garantisse il rispetto dei corretti e vigenti limiti di legge delle emissioni in atmosfera, nonché la necessità della installazione di apparecchiature e procedure accessibili di monitoraggio.

Si tratta di due aspetti caratterizzanti la procedura AIA: la quale – superfluo rammentarlo – è volta all'esame della “*entità e del tipo di emissioni*” dell'impianto e delle “*misure di controllo*” previste dal proponente (cfr. art. 29-ter comma 1 del d.lgs. n. 152/2006), proprio al fine di prescrivere nel provvedimento finale autorizzativo gli opportuni requisiti e misure di controllo (cfr. art. 29-sexies del D.Lgs. n. 152/2006).

Gli è che la società Medoilgas Italia non ha fornito – neppure in sede di integrazione alla documentazione AIA – alcuna informazione utile a consentire una completa valutazione sui succitati aspetti. Anzi, a ben guardare, la documentazione fornita dimostra che il progetto in questione non è in grado di rispettare i parametri ed i limiti attualmente vigenti.

Il fascicolo documentale (senza spiegare perché) sembrerebbe confrontare le emissioni previste dall'impianto con i valori previsti dal D.M. n. 60 del 2002, ossia una disciplina tecnica da tempo superata, in quanto ritenuta non più adeguata agli standard comunitari.


Al riguardo, si consideri che, come si evince dalla scheda A.7, ad eccezione del solo parametro relativo alle PM10, il progetto ignora i limiti e gli standard previsti dalla disciplina di cui al d.lgs. n. 155/2010. Tale normativa, attuativa della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, pubblicata nella G.U.U.E. 11 giugno 2008, n. L 152, è pacificamente vigente oggi, così come al momento della inaspettata riapertura della procedura nel corso del 2012.

Tra l'altro, in applicazione di quanto previsto dalla disciplina di cui al d.lgs. n. 155/2010, la zona (di terra e di mare) interessata dalle emissioni atmosferiche dell'impianto in questione rientra in una area classificata come complessivamente necessitante di un “miglioramento” della qualità dell'aria. Sicché, in virtù di tale classificazione e dei suoi effetti, il progetto risulta, oltre che carente sotto i profili innanzi citati, addirittura ostativo alla realizzazione degli obiettivi di “miglioramento” della qualità dell'aria nella zona di riferimento (il profilo delle possibili interferenze con i succitati obiettivi non risulta neppure preso in considerazione a livello progettuale).

D'altronde, il progetto e la documentazione da ultimo depositata sono irrimediabilmente carenti anche sotto il profilo delle misure di controllo e di monitoraggio delle emissioni.

Carenza notevoli, in questo merito, sono reiterate ed evidenti dappertutto nel progetto, come per es. nel sistema di controllo e guida dell'impianto di desolforazione tipo Claus sulla FPSO, che, così come proposto, è in stridente contraddizione con tutte le norme in vigore; tali carenze - ben presenti alla stessa Commissione VIA tra le condizioni da rimediare ai fini di un suo parere positivo - continuano a violare, nonostante le prescrizioni, in particolare le seguenti norme, alla cui obbedienza, al contrario, **l'autorizzazione AIA deve conformarsi** ex art 29-bis d.lgs. n 152/2006:

- (1) le BRefs del IPCC Bureau; le BRefs «Emission from Storage»; le BRefs «Mineral Oil and Gas Refineries»; le BRefs “General principles of Monitoring”; le BRefs “Economics and Cross-Media Effects”;
- (2) le Linee Guida Generali e le Linee Guida in Materia di Sistemi di Monitoraggio ex DM del 31.01.2005;
- (3) le Linee Guida per Raffinerie di Petrolio e di Gas ex DM 29.01.2007;
- (4) le Linee Guida per Impianti di Combustione ex DM 01.10.2008;





Al riguardo si osserva che il proponente mostra di conoscere tali norme quando ne afferma l'applicazione per la ricerca delle MTD (= Migliori Tecniche Disponibili) in scheda D.3, ma poi non ne fa praticamente niente: anzi, a pag 5/11, non riferendo nella finca di alcun sistema di monitoraggio, conferma che le citazioni dei capitoli e paragrafi del fascicolo – ove tali norme sarebbero contemplate – vanno totalmente a vuoto: infatti la scheda si conclude con **nessuna scelta** di MTD [vedi scheda D.4 “metodo di individuazione della soluzione MTD applicabile” (pag 7/11), rimasta appunto del tutto vuota]. Curiosamente, per inciso, la scheda D.3.2 “verifica di conformità dei criteri di soddisfazione” si lascia sfuggire un “**no**” al Sistema di Gestione Ambientale (pag 6/11): se lo dice lei....!

Un ulteriore aspetto del controllo e monitoraggio dell'impianto Claus, che lo colloca ulteriormente fuori norme, è rintracciabile nella computerizzazione del processo sui dati provenienti dai sensori: a causa di effetti dello stato polverulento dello zolfo in separazione (e di altre condizioni), tali dati tendono a subire una deriva e ad innescare “falsi” allarmi che arresterebbero fatalmente la produzione; per evitare questi “inconvenienti”, i dati dei sensori possono essere filtrati da un programma (= un software) che sostituisce il processo reale, (ossia quello “alla deriva”) con un processo simulato virtualmente (che “corregge” la deriva). Così, la prova registrata dell'aderenza ai parametri di legge viene eventualmente data da dati “virtuali”: non solo, ma il software consentirebbe anche di intervenire a distanza sui dati stessi con un mero smart-phone portatile, a prescindere dal filtro della simulazione virtuale.

Da quanto precede consegue che: a) relativamente al progetto, anche integrato, il rispetto rigoroso delle norme e la obbligatoria valutazione dei costi/benefici e “opzione zero” dovrebbe comportare – anche in questa fase - la prevalenza dell'opzione zero, ossia la non autorizzazione; b) in ogni caso, le informazioni messe a disposizione dal proponente – sia con riguardo alle emissioni atmosferiche sia con riguardo alle misure di prevenzione, controllo e monitoraggio sono assolutamente inadeguate al positivo esito della procedura e delle valutazioni AIA, previste dal combinato disposto degli artt. 29-ter e 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006.

V Osservazione.

Alcuni piani di monitoraggio (in particolare quello relativo al controllo della tossicità delle acque e del fondale attorno alla piattaforma, quello relativo ai contenuti inquinanti delle acque emesse, quello relativo al fenomeno della subsidenza) risultano tuttora non formulati e messi a disposizione nelle previsioni di progetto. Sicché, non prevedendosi alcun limite di tolleranza dei parametri sottoposti a controllo, non è e non sarà mai possibile individuare situazioni anomale né eventualmente reagire in tempo.

Ne può affermarsi che la presentazione di tali piani di monitoraggio e la loro valutazione in questa fase non sia obbligatoria: tale affermazione sarebbe, per un verso, frontalmente smentita dalle stesse determinazioni contenute nel succitato parere VIA, per altro verso si porrebbe in insanabile contrasto con il principio di precauzione, la cui applicazione: a) è sempre doverosa e prevalente, allorché si tratta di valutare progetti con ricadute ambientali; b) è stata specificamente richiesta agli Stati membri dalla Commissione Europea nel rilascio delle autorizzazioni connesse alla ricerca ed estrazioni di idrocarburi; c) è stata, proprio con riguardo al caso di specie, ritenuta necessaria e doverosa sia dal Ministro dell'Ambiente sia dal TAR Lazio.

Al riguardo, si consideri, ad esempio, il fenomeno della subsidenza e/o della tossicità ambientale attorno alla piattaforma di estrazione: quali sono i limiti entro i quali, per esempio, tale pericolosissimo fenomeno (c.d. di subsidenza) è giudicato tollerabile e come è previsto reagire al loro superamento? Quali sono i limiti entro i quali la tossicità del fondo marino nell'intorno delle

installazioni è ancora tollerabile e come si rimedierebbe nei casi di superamento? E, ancora, se le emissioni soniche dovessero "spiaggiare" una sola tartaruga o un solo cetaceo, o disorientare e rompere i timpani a un solo delfino o a un solo tonno o a un solo bagnante, cosa mai, allo stato delle cose, è previsto che debba succedere? Etc. etc etc

D'altronde, basta esaminare il "piano di monitoraggio" presentato in scheda E.2 (di una pochezza disarmante) per dimostrare non solo la verità dell'osservazione presente, ma anche per cogliere l'inadeguatezza della documentazione depositata: tale piano risponde candidamente e solamente "no" (pag 4/4) alle seguenti significative domande sulle «tipologie di parametri inclusi nel piano»: (1) Emissioni diffuse? (2) il piano di monitoraggio prevede di trattare i valori sotto il limite di rilevabilità e quelli anomali? (3) il piano di monitoraggio prevede il controllo delle emissioni eccezionali? (4) il piano di monitoraggio prevede una relazione periodica all'autorità?

La riflessione è obbligatoria: ma che cosa mai viene monitorato allora?

Anche tali carenze progettuali, evidentemente, impediscono le valutazioni tipiche della procedura AIA.

VI Osservazione.

Per quanto riguarda la questione della sicurezza, il progetto è rimasto alla dichiarazione in SIA cap. 2.9, ossia «Non è possibile, a questo stadio di definizione del progetto, effettuare un'analisi di dettaglio dei rischi» !!! E quando di grazia sarà mai possibile? A disastri avvenuti?

Dichiarazioni del tutto analoghe sono, infatti, ripetute nel fascicolo integrativo per l'AIA: come è stato allora possibile negare in scheda B.17 "linee di impatto ambientale" la presenza di ogni e qualsivoglia rischio?

Non c'è alcuna integrazione documentale, per esempio, che si sia occupata dell'influenza dell'asportazione delle materie dal sottosuolo sulla sismicità dell'area. Da dove vengono allora i dati nella scheda B.17 (pag 36/37) che rispondono "no" ad ogni domanda di sospetto di rischio? Lì si dice fra l'altro che non ci sono «(1)consumi di risorse del sottosuolo (materiali di cava, minerali); (2)potenziali alterazioni dell'assetto esistente dei suoli, (3)induzione (o rischi di induzione) di subsidenza;(4) rischi di inquinamento di suoli da parte di depositi di materiali con sostanze pericolose» e questo proprio dopo aver premesso di non essere in grado di dire nulla su ognuno di questi casi!

In tal modo risultano del tutto ignorate le raccomandazioni emanate sia in sede europea sia in sede nazionale a seguito dei più recenti incidenti, come quello del golfo del Messico. In particolare, non sono attuate le direttive proposte dalle sezioni a) e b) del CIRM sui criteri di modulazione delle azioni prescrittive [olio/gas, fondali,campi HP/HT, frontiere], né quelle «sullo sviluppo di specializzate modalità di analisi dei rischi e criteri di progettazione dei pozzi gradualmente più rigidi», né quelle sui quattro nuovi «obblighi per gli operatori per rendere più efficienti le procedure di controllo», né infine quelle sugli adeguati investimenti in R&D per «lo sviluppo delle opportune tecnologie che dimostrino elevata affidabilità operativa».

Ma si ignorano pure le illustrazioni delle più elementari e consuete misure di sicurezza che non vengono citate in alcun luogo e nemmeno date per scontate: semplicemente, su di esse non sa niente nessuno! Ad esempio, non si dice nulla nemmeno sulle minime dotazioni ex DM n 279 del 25.05.1988!

Tali carenze sono gravissime.



Senza contare che appare omessa la applicazione della rigorosa disciplina di cui alla Direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, alla quale, ancorché pendente il termine per la sua applicazione, nel caso di specie non può non farsi riferimento in applicazione del principio di massima cautela, prevenzione e precauzione: al riguardo, basta pensare: da un punto di vista sostanziale, alla inusitata vicinanza alla costa (o meglio alla spiaggia) del bacino petrolifero progettato; da un punto di vista formale, al fatto che, in disparte la questione sollevata nella terza osservazione, il progetto risulterebbe comunque presentato “*in deroga*” ad un divieto generale di realizzazione delle attività – per altro normalmente ben più ridotte di quella in questione – di coltivazione degli idrocarburi in mare.

In ogni caso, dette carenze impediscono l'adozione di un provvedimento finale positivo, il quale, a mente dell'art. 29-sexies, commi 7 e 8 d.lgs. n. 152/2006, dovrebbe contenere le idonee prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti, nonché per le fasi di malfunzionamento dell'impianto.

VII Osservazione.

Dall'esame della documentazione integrativa depositata dalla Medoiligas Italia, si osserva come essa non tenga ancora conto della disciplina di cui al d.lgs. n. 30 del 16.03.2009 di attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, e neppure della disciplina del codice dell'ambiente richiamata dal proponente.

Al riguardo, va notato che, di fatto, sul punto, il progetto della Medoiligas si fonda sul – continuo e reiterato – richiamo dell'art. 104 del d.lgs. n. 152/2006, il quale, effettivamente, consente che nelle attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi in mare l'acqua derivante da tali attività possa essere “scaricata” in mare tramite iniezione o reiniezione nelle unità geologiche.

Ma ciò non toglie che tale “reimmissione” o “scarico”, che dir si voglia, debba rispettare la normativa innanzi citata.

Al riguardo, si osserva che, per esempio, la scheda A.9 (pag 15/15) del fascicolo integrativo, appositamente predisposta per dare “Informazioni sui corpi recettori degli scarichi idrici” è completamente vuota, come vuote sono le schede B.9.2 “scarichi idrici alla capacità produttiva” e B.10.2 “emissioni in acqua alla capacità produttiva”.

Inoltre, in scheda B.17 (pag 35/37), nella tabella “acque sotterranee”, addirittura si negano, seccamente e con un certo “coraggio”, niente di meno che « (1) la riduzione della disponibilità di risorse idriche sotterranee; (2) i consumi di risorse idriche sotterranee; (3) interferenze dei flussi idrici sotterranei (prime falde) da parte di opere sotterranee; (4) il rischio di inquinamento di acque di falda da percolazione di sostanze pericolose conseguenti ad accumuli temporanei di materiali di processo o a deposito di rifiuti; (5) il rischio di inquinamento delle acque di falda da percolazione di sostanze pericolose attraverso la movimentazione di suoli contaminati ».

Tutto ciò senza aver **dichiaratamente** dato neanche un minimo sguardo ad ognuno di questi casi e, comunque, senza aver formulato alcuna motivazione al riguardo delle succitate affermazioni.

Anche tali carenze appaiono gravissime: impedendo lo svolgimento ed il buon esito delle valutazioni più tipicamente riconducibili alla AIA (relativamente alle questioni delle fonti, del tipo e della entità delle emissioni), per altro su uno degli aspetti centrali di questa vicenda, per i quali è stata disposta proprio l'integrazione VIA-AIA.



Nel merito dello smaltimento di sostanze pericolose, del suo controllo e del dominio delle sue fasi, nonostante il richiamo già emesso durante la VIA, il fascicolo, anche integrato dalla recente documentazione, si esprime in questo modo (scheda B.11.2, pag 27/37): «Allo stato attuale del progetto non è possibile stimare le quantità di rifiuti che saranno prodotti. Le tipologie dei rifiuti elencati sono solo indicative e sono riferite ad impianti di trattamento upstream di idrocarburi esistenti; tuttavia l'incidenza delle caratteristiche tecnologiche e dimensionali del progetto costruttivo finale è altissima sia sulle materie prime impiegate nel processo, sia sui rifiuti prodotti, sia sulle attività di manutenzione. Di conseguenza non si ritiene attendibile nessuna stima eseguibile in questa fase».

Sicché: i) l'incidenza e la previsione della produzione dei rifiuti, viste la tipologia tecnologica e dimensionale del progetto, è altissima; ii) ma, purtroppo, allo stato del progetto, non è possibile effettuare alcuna stima.

Sinceramente, verrebbe da sorridere, se non si trattasse di una questione così dannatamente grave e foriera di rischi potenzialmente devastanti.

È statisticamente arcinoto, proprio dagli impianti esistenti, che per ogni unità di materia utile estratta, l'attività nei pozzi assorbe e produce circa 10 unità di materie poi rifiutate, nelle diverse fasi - solida, liquida e gassosa; alcune di queste, come i "fanghi", dovrebbero essere riciclati e giammai dispersi in ambiente: come mai allora le misure ARTA ne hanno scoperto rilevanti quantità proprio sotto il pozzo di ricerca "Ombrina" in attività per soli 3 mesi senza denunce di incidenti né di versamenti occasionali? E come ci si è occupati di questo in progetto e in procedimento?

Di altra roba, come i detriti, è ammessa la dispersione, sul fondale adiacente, entro certi limiti sia qualitativi che quantitativi: dove, nel progetto o in tutta la procedura (in corso da anni), si sta tenendo conto di tali limiti?

Perfino in quelle che, eufemisticamente, vengono classificate "materie prime" (si tratta inquietantemente di glicoli, ammine, antischiuma, gasolio, olio, anticorrosivi, inibitori di paraffina, disemulsionanti etc.) la scheda B.1.2 (pag 3/37) dice che «Le informazioni di dettaglio sulle materie prime commerciali impiegate saranno disponibili solo ad avvio dell'impianto. Le caratteristiche riportate nella tabella sono associate a tipologie di sostanze utilizzate in altri impianti produttivi simili». Ma l'AIA non riguarda affatto "altri impianti produttivi simili"! Se la nota non avesse rivelato ciò, ci saremmo "bevuti" queste informazioni come associate a questo impianto in esame, andando completamente fuori campo.

Ultimo, ma non ultimo, va osservato che sulla struttura navale FPSO vengono accumulati rifiuti pericolosi e nocivi che, periodicamente, devono essere per forza smaltiti: dove mai - nel progetto, nell'annoso procedimento e adesso - si è affrontato questo problema in un comprensibile dettaglio e secondo le norme di legge? E se non ora, quando?

Sicché, anche l'integrazione progettuale: i) ignora una qualunque verifica della validità e dell'affidabilità delle tecniche presentate, senza nemmeno curarsi di precisare come si intendano rispettare gli obblighi in materia di scarichi di sostanze pericolose (cfr. art. 108 del d.lgs. n. 152/06); ii) omette di considerare la specifica norma di cui all'art 6-quater del D.L. 208/2008 conv. in L. n 13 del 27.02.2009, che riguarda proprio i rifiuti contenenti idrocarburi, individuandone i relativi limiti ai fini dell'assegnazione della caratteristica di pericolo e delle corrette modalità di smaltimento; iii) non menziona né identifica gli impianti ed i rifiuti da essi prodotti, di cui al d.lgs. n. 182/2003 di

attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.

Pertanto, anche sotto questi profili, il progetto, pur a seguito della integrazione documentale da ultimo depositata, si pone in insanabile contrasto con gli obiettivi di controllo e verifica delle emissioni dell'impianto, ben evidenziati nell'art. 29-ter del d.lgs. n. 152/2006, i quali costituiscono l'oggetto delle valutazioni AIA ed il presupposto della autorizzazione finale: la quale, quindi, non potrà comunque essere rilasciata.

IX Osservazione.

In sede VIA è emerso che il progetto presentato è assolutamente carente anche sotto il profilo delle necessarie informazioni e documentazioni relative alla pianificazione, alla logistica e caratteristiche dei lavori del cantiere a terra ed in mare (cfr. il parere della Commissione VIA n. 1154 del 25 Gennaio 2013, pag. 23).

Al riguardo, si osserva che **tali documenti non esistono** autonomamente nel progetto presentato e, pertanto, le relative questioni non sono in nessun modo esaminabili.

Tale carenza, evidentemente, impedisce le valutazioni tipiche della procedura AIA, non risultando integralmente fornite le informazioni previste dall'art. 29-ter comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, relativamente alla "portata" delle attività complessivamente riferibili al progetto impiantistico e, quindi, conseguentemente, al "tipo" ed alla "entità" delle sue emissioni.

D'altronde, occorre considerare – quantomeno in questa sede – che il progetto in questione è suscettibile di interferire ostativamente: sia con progetti di protezione, a terra e in mare, e di riabilitazione costiera, di dragaggi e ripascimenti e di impianti di approdo, già istruiti e pronti ad essere eseguiti; sia con l'organizzazione territoriale e locale dell'erogazione di servizi, come per esempio quelli di sicurezza e soccorso, o quelli della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti.

Materie, queste, le quali, essendo di stretta competenza delle Amministrazioni locali impongono un loro serio, completo e preventivo coinvolgimento. Diversamente, nella denegata ipotesi in cui il progetto dovesse essere definitivamente approvato, alle Amministrazioni locali resterà la sola via della opposizione successiva, la quale non potrà che arrecare aggravii per tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti.

*

X Osservazione.

L'insieme della documentazione presentata dal proponente continua ad eludere le questioni attinenti alla tutela della fauna ittica e della piscicoltura, così significative, sotto il profilo ambientale, culturale ed economico, nella area in questione.

Si tenga presente che l'impianto progettato si colloca ad un vertice di un rettangolo di pesca regolamentato dalla disciplina di settore e anche finanziato dalla UE, che, come segnalano gli addetti, perderebbe i requisiti per tale finanziamento senza che in nessun momento del procedimento di ciò si stia tenendo conto.

Né nel progetto sono previste serie misure di mitigazione delle conseguenze negative della non voluta realizzazione dell'opera, sotto il profilo ambientale ed economico.



Sicché – unitamente alla assoluta obliterazione di tutte le specifiche discipline di tutela di settore, tra le quali, inter alia, gli art 79 (comma 1-d), 87, 88 e 144 (comma 2) del d.lgs. n 152/2006, il d.lgs. n 667 del 25.11.1985, ed il DM 5.09.2002 – la procedura ha sino ad ora omesso di tenere in minima considerazione gli altri interessi in gioco, privati e pubblici, connessi alla tutela del patrimonio ittico e delle realtà economiche locali, le quali su tale patrimonio fondano la loro stessa sussistenza.

* * *

Tutto ciò premesso e considerato,

si chiede

- la convocazione di apposita conferenza dei servizi da parte dell'Autorità competente, ai sensi dell'art. 29-quater del d.lgs. 3 Aprile 2006 n. 152, alla quale si chiede di poter partecipare in qualità di Ente direttamente interessato;
- in ogni caso, il rigetto del progetto presentato dalla società Medoilgas Italia e della relativa istanza di valutazione ed autorizzazione ambientale:
 - i) in quanto in contrasto con i vincoli ambientali e paesaggistici esistenti sul tratto di mare interessato e, comunque, incompatibile per la sua collocazione e per la sua complessità con il pregio ambientale e paesaggistico della zona ove verrebbe realizzato;
 - ii) comunque, perché insanabilmente privo delle necessarie specificazioni, indagini e rilievi atti ad escludere ricadute negative sull'ambiente circostante e rischi ambientali e di sicurezza significativi;
 - iii) in ogni caso, perché affetto da gravi carenze progettuali non sanabili neppure attraverso l'introduzione di prescrizioni.

Con osservanza.

IL SINDACO
- Rocco Catenaro
